

L'Aran fa firmare il contratto a sigle assenti nel primo biennio e i sindacati insorgono

Rappresentatività alla guerra

I medici diffidano l'Agenzia: «Un passo indietro o ricorreremo al giudice»

Rappresentatività sindacale nell'occhio del ciclone e sindacati sulle barricate per la recente delibera del 19 marzo dell'Aran che ufficialmente riguarda le modalità di svolgimento delle trattative sindacali.

La deliberazione allarga la trattativa sulle code contrattuali anche alle sigle che raggiungono la rappresentatività solo nel II biennio ma, soprattutto, ammette all'intera trattativa quadriennale anche chi non ha sottoscritto il II biennio affermando che il Ccnl "ingloba" l'accordo sul secondo biennio.

I sindacati medici firmatari del primo biennio economico del contratto (2006-2007) hanno inviato su questo argomento una diffida all'Aran e per conoscenza al ministro per la Funzione pubblica in cui sottolineano che «sono ammesse alla stipula di un contratto nazionale solo le sigle sindacali con una soglia minima di rappresentatività all'inizio del periodo di applicazione del contratto. E le medesime sigle sindacali, per espressa previsione del contratto nazionale, sono le sole ammesse alla stipula dei contratti decentrati. Tale regola smentisce frontalmente il principio di inscindibilità del contratto collettivo, che giustificherebbe la sottoscrizione del Ccnl 2006-2009 e I biennio economico da parte di sigle non dotate della necessaria rappresentatività secondo le rilevazioni effettuate dall'Aran in relazione al relativo periodo di riferimento». Il riferimento è alla possibilità di firma del contratto che con la delibera l'Aran ha concesso all'Anpo.

Nel quadro complessivo della

Le parti contestate della delibera 15/2009

«**O**ve si registri una differenziazione tra le parti firmatarie del contratto collettivo quadriennale e quelle che sottoscrivono il secondo biennio economico, in base anche al principio generale dell'inscindibilità del contratto collettivo, appare corretto affermare che il contratto collettivo nazionale ingloba l'accordo sul secondo biennio economico con la conseguenza che i soggetti sindacali che lo hanno stipulato diventano parti del contratto collettivo nazionale».

«... per quanto riguarda... l'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del

Ccnl quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l'accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico, occorre far riferimento soltanto alle Oo.Ss. che fanno registrare la rappresentatività legale da accertare, per l'appunto, "in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento", come prescritto dal comma ottavo dell'art. 19 del Ccnq del 7 agosto 1998, così come sostituito dal Ccnq 24 settembre 2007. Tale conclusione resta ferma anche nel caso in cui si dovesse verificare uno slittamento dei tempi di avvio della trattativa».

Le organizzazioni rappresentative: «In tilt le relazioni sindacali»

«**L**a invitiamo ad annullare immediatamente l'ammissione di sigle sindacali non legittimate alla sottoscrizione del Ccnl per il quadriennio 2006-2009 e I biennio economico, nonché a revocare la delibera n. 15 del 2009, avvertendo che presenteremo ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di contrastare l'azione dell'Aran, che mina alle basi la legalità del sistema di contrattazione e delle relazioni sindacali».

Una diffida senza mezzi termini quella che Anaao Assomed, Ci-

mo Asmd, Civemp, Federazione Cisl medici e Fesmed hanno inviato al presidente dell'Aran, Massimo Massella Ducci Teri, firmatario anche della delibera nel mirino che allargherebbe, di fatto, la firma del contratto anche all'Anapo, esclusa dalla firma del primo biennio e del quadriennio normativo, ma riammessa alle trattative per il secondo biennio dopo l'ufficializzazione della Federazione che il sindacato dei primari ha realizzato con Ascoti e Fials medici.

I sindacati, che articolano la loro proposta ricordando i paletti

normativi che vincolano la rappresentatività (v. articolo a fianco), ritengono che l'ammissione di sigle sindacali non legittimate alla sottoscrizione del Ccnl provocherebbe un «gravissimo danno». Secondo i sindacati «l'ammissione alla sottoscrizione del contratto 2006-2009 comporterebbe la legittimazione delle predette sigle sindacali (quelle altrimenti escluse, ndr) a partecipare ai tavoli della contrattazione decentrata, con conseguente gravissima distorsione del sistema di contrattazione e delle relazioni sindacali».

contrattazione collettiva l'aspetto specifico della maggiore rappresentatività è stato da lungo tempo una questione complessa. Se nel lavoro privato, in conseguenza della mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, esiste un regime che rende sostanzialmente rappresentativo il sindacato che il

datore di lavoro (o l'associazione imprenditoriale) sa di non poter escludere dalla trattativa, nel settore pubblico, per vincoli di rango costituzionale, è necessario un criterio legale. Così per più di venti anni si è cercato di trovare un equilibrio e una formula che consentissero da un lato imparzialità e tra-

sparenza e dall'altro l'effettività del peso della sigla. Dalla legge quadro sul pubblico impiego del 1983 al Dpr 395/1988, quindi l'avvento della privatizzazione e il decreto 29/1993, il referendum abrogativo del 1995, la riscrittura dell'articolo 47 del decreto n. 29 sulle indicazioni del Consiglio di Stato

per arrivare ai decreti Bassanini (396/1997 e 387/1998) che hanno consolidato le regole per un decennio. Dal 1998 le regole si sono assestate e sono state rispettate e applicate fino alla delibera Aran.

Le criticità hanno riguardato il periodico accertamento della rappresentatività nazionale che, aven-

do attualmente cadenza biennale, può comportare cambiamenti tra i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie ammessi alla contrattazione integrativa se nel secondo biennio non risultano più rappresentativi a livello nazionale, incidendo così sulla composizione della delegazione trattante in sede aziendale.

Il problema è stato risolto in via pattizia con il contratto nazionale quadro del 9 agosto 2000 che, all'articolo 6, comma 3, prevede che il subentro della nuova delegazione trattante nella contrattazione di secondo livello avvenga - con riferimento ai nuovi componenti - solo con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale relativo al biennio cui si riferisce l'accertamento della rappresentatività.

Attualmente è cambiato quasi tutto e il primo segno è il parere rilasciato dal Consiglio di Stato (sez. I n. 4108 del 3 dicembre 2008) sui criteri di calcolo della rappresentatività per il raggiungimento del 51% necessario per legge alla sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale. La vecchia prassi consolidata faceva calcolare i dati sull'insieme di tutti i dipendenti sindacalizzati del singolo comparto o area mentre il Consiglio di Stato ha ribaltato la questione e ha ritenuto che si debba effettuare il conteggio percentuale sui soli dipendenti che aderiscono alle sigle maggiormente rappresentative.

P.D.B..